

Accoglimento totale n. cronol. 23459/2024 del 28/11/2024  
RG n. 911/2024



IL TRIBUNALE DI TERAMO

*Volontaria giurisdizione procedure concorsuali*

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, decidendo sulla istanza di proroga della durata delle misure protettive fissata con decreto del 16/05/2024 avanzata in data 19/09/2024 dalla MO.TE MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A. in seno al procedimento r.g.v.g. n. 911/2024;

a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede;

dato atto della mancata costituzione dei creditori convenuti FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A., RADIOSANIT S.R.L., SE. LECTA S.C.A R.L. e MATISSE S.R.L. nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza;

rilevato che la debitrice ha rappresentato: che la richiesta proroga sarebbe *“necessaria alla prosecuzione del progetto contenuto nel piano industriale avviato (...) e versato in atti attraverso la continuità aziendale diretta, con la implementazione del proprio business e la prosecuzione dei contratti in essere con i Comuni soci, nonché attraverso la realizzazione dell’investimento programmato per la piattaforma di trattamento degli imballaggi da raccolta differenziata e il trasferimento dell’azienda sotto qualsiasi forma”*; che la richiesta proroga sarebbe propedeutica ad una *“operazione straordinaria di fusione con TEAM SPA, azienda pubblica partecipata anche dal Comune di Teramo”*; che *“La TEAM SpA, all’esito di un articolato percorso amministrativo e societario, con il coinvolgimento (...) del Comune socio, ha deliberato, con verbale di assemblea dei soci del 9.8.2024 (...), di proseguire il progetto di fusione con Mo.Te Spa, specificando una serie di condizioni, tra cui, quella qui di maggiore interesse, la realizzazione del piano di risanamento all’interno del procedimento di composizione negoziata della crisi avviata dalla odierna ricorrente”*; che *“la prosecuzione delle trattative con la Team SpA per il trasferimento dell’azienda (condizionato alla autorizzazione del Tribunale ex art. 22 CCI), attuato attraverso l’operazione di fusione, è assolutamente imprescindibile per il piano industriale proposto dalla Società e, soprattutto, per generare quella liquidità necessaria da destinare ai creditori”*; che *“l’interesse mostrato dalla TEAM SpA alla operazione straordinaria di fusione è comunque condizionata, come sopra evidenziato, alla realizzazione del piano di risanamento all’interno del procedimento di composizione negoziata della crisi avviata dalla odierna ricorrente”*; che la richiesta proroga è necessaria in quanto la ricorrente è una società pubblica che gestisce *in house providing* un servizio pubblico essenziale di igiene urbana in favore dei Comuni soci; che essa ricorrente ha necessità di disporre di risorse finanziarie per assicurare la regolarità del servizio, il pagamento dei dipendenti, delle utenze e dei fornitori; che sono proseguite le trattative con i creditori, fra i quali figura anche TEAM S.P.A; che, in particolare, il creditore *“COGESA (creditore per euro 536.845,49) ha manifestato nel verbale di incontro del 21.05.2024 “una disponibilità all’esito della assunzione di formali determinazioni da parte di TEAM SpA”*;

visto il parere dell'esperto depositato in data 23/09/2024;

visto altresì il parere integrativo depositato dall'esperto in data 25/11/2024;

rilevato che i presupposti per la proroga richiesta sono i medesimi di quelli per la conferma delle misure protettive;

ritenuto che i predetti presupposti permangano alla data odierna;

rilevato, in particolare, che con il decreto del 16/05/2024, di conferma delle misure protettive, questo Giudicante ha acclarato la sussistenza, alla luce dei rilievi contenuti nel medesimo decreto, dei requisiti di legge per la conferma delle misure richieste ed, in particolare, *“la genuinità della composizione negoziata, così come confermata dall'esperto e la funzionalità delle misure richieste rispetto alle trattative in corso”*;



## Accoglimento totale n. cronol. 23459/2024 del 28/11/2024 RG n. 911/2024

rilevato che, quanto al profilo della genuinità delle trattative, l'esperto non ha modificato le conclusioni espresse nel parere reso in data 05/04/2024, nel quale aveva concluso non esservi *“elementi per affermare la pretestuosità del Piano ed escludere, in radice, la sussistenza di prospettive di risanamento, nell'ottica auspicata dal Legislatore di una conservazione dell'impresa ed anche prendendo in esame l'ipotesi di una sua eventuale continuità indiretta (il Piano e l'istanza ex art. 19 CCI, del resto, introducono la possibilità di accedere ad un trasferimento dell'azienda ex art. CCI, ipotizzando una fusione con TEAM S.P.A.)”*;

rilevato che dal parere dell'esperto depositato in data 23/09/2024 risulta attestato che *“Le misure protettive sono state imprescindibili per consentire di avviare, in un clima di “pace sociale” la trattativa con TEAM S.p.a. in combinazione con quella con le amministrazioni locali coinvolte (società di TEAM S.p.a. e Mo.Te. S.p.a. nonché clienti della stessa Società)”*;

rilevato che l'esperto ha ribadito, nel parere integrativo depositato in data 25/11/2024: il *“carattere essenziale e (...) imprescindibile della aggregazione con TEAM S.p.a.”*; che *“si è dato impulso alle trattative con quest'ultima (...). Le complesse trattative intercorse (compendiate a pagg. 3-5 punto 1.L del parere 20- 23/09/2024) hanno portato all'adozione della delibera dell'assemblea TEAM 09/08/2024, già trascritta nel parere 20-23/09/2024 (...) “di dare mandato al CdA di TEAM di proseguire nelle attività preliminari al progetto di fusione ed, all'esito, di definire un progetto di fusione (...)”*; che *“le prospettive di risanamento della Composizione Negoziata che ci occupa -al di là di considerazioni sulle trattative ulteriori intercorse (con gli altri creditori in particolare con DECO S.p.a., con la Regione Abruzzo per la conferma del finanziamento per la realizzazione della Piattaforma) e sul procedimento penale da cui è scaturito il noto sequestro (cfr. nota di deposito 05/11/2024)- si incentrano sul perfezionamento dell'aggregazione (TEAM-Mo.Te), senza la quale la crisi della Società istante, sulla base di soli fattori endogeni, appare, quantomeno al momento, priva di prospettive”*;

ritenuto che, nonostante le trattative con TEAM siano, allo stato, in stallo essendo in corso la procedura per il rinnovo del relativo consiglio di amministrazione, l'esperto ha condivisibilmente concluso, nel parere integrativo depositato in data 25/11/2024, che *“il grave disdoro per la Società e l'allarme sociale derivati dall'eco mediatica del sequestro e della condanna in primo grado - provvedimenti intervenuti nel corso di una trattativa che coinvolge compagini composte da amministrazioni comunali, soggette anche a responsabilità politica-, la proroga della misura si manifesta più che opportuna, anche se comporterà l'aggravio della debitoria (in ragione delle perdite mensili evidenziate al punto 1.H pag. 3 del parere 20-23/09/2024), con conseguente necessità di valutarne con estrema prudenza il tempo ulteriore da concedere”* e che *“senza una proroga delle misure richieste la Società non sia in condizione di attendere, senza compromettere le possibilità di un'aggregazione con TEAM, il rinnovo del consiglio di amministrazione di quest'ultima”*;

rilevato che l'esperto ha rappresentato, nel parere integrativo depositato in data 25/11/2024, che *“La Regione Abruzzo, (...), dopo un incontro con lo scrivente in data 30/10/2024, nelle more del processo penale a carico del precedente amministratore di Mo.Te., ha prorogato il finanziamento per la realizzazione della piattaforma (cfr. nota di deposito 15/11/2024 scrivente), sebbene la stessa Regione abbia posto stringenti condizioni, cui la Società sta tentando di attenersi”*;

rilevato che, nella medesima relazione integrativa l'esperto ha rappresentato che *“La creditrice DECO, che garantisce l'abbancamento dei rifiuti raccolti, pur dopo alcuni incontri (doc. 5), in considerazione dei mancati pagamenti, con nota del 22/11/2024 (doc. 6), ha preannunciato l'interruzione del servizio di recupero rifiuti urbani indifferenziati a decorrere dal 09/12/2024. In risposta a tale comunicazione, TEAM, con nota odierna, si è offerta di intervenire in supporto di Mo.Te. -come da tempo richiesto da DECO- provvedendo essa TEAM a ricevere i rifiuti da Mo.Te. onde conferirli essa stessa (avente ben altro merito creditizio) a DECO”*;

rilevato che l'esperto ha rappresentato, nel parere depositato in data 23/09/2024, quanto al secondo profilo concernente la funzionalità delle misure richieste rispetto alle trattative in corso, l'avanzamento delle stesse, specificando che *“Le misure protettive sono state imprescindibili per consentire di avviare, in un clima di “pace sociale” la trattativa con TEAM S.p.a. in combinazione*



## Accoglimento totale n. cronol. 23459/2024 del 28/11/2024 RG n. 911/2024

*con quella con le amministrazioni locali coinvolte (socio di TEAM S.p.a. e Mo.Te. S.p.a. nonché clienti della stessa Società), le quali sono chiamate a compiere valutazioni, per assumere le necessarie determinazioni, non soltanto di natura economica, tecnica e giuridica, ma anche di indirizzo politico: il risanamento di Mo.Te. S.p.a. non può prescindere da un supporto di consenso delle varie comunità locali coinvolte, affinché gli Enti deliberino la revisione dei corrispettivi e l'aggregazione fra le due municipalizzate, ossia i principali apporti necessari per il risanamento di Mo.Te. S.p.a.-";*

rilevato, in particolare, che l'esperto ha rappresentato, nel parere depositato in data 23/09/2024, che: i Sindaci delle amministrazioni locali clienti, anche se in modo non vincolante, hanno manifestato la disponibilità a rivedere i corrispettivi dei servizi; che le perplessità concernenti l'effettiva finanziabilità da parte del ceto bancario di un investimento impiantistico della debitrice possono "ritenersi superate dalla determinazione di perseguire il risanamento mediante il tentativo di addivenire all'aggregazione con TEAM S.p.a. ed all'esito -con un diretto intervento del soggetto originato da tale eventuale aggregazione - procedere a dare corso all'investimento"; "Le risultanze del controllo di gestione e quelle del bilancio al 31/12/2023 evidenziano gravi criticità economiche e finanziarie, ma l'adesione dei creditori alla falciatura, condizione dell'aggregazione con TEAM, e la revisione dei corrispettivi possono consentirne il superamento"; ancorché permangano le perplessità espresse nel parere del 05/04/2024 circa la "concreta fattibilità e redditività prospettica e dei flussi di cassa che deriveranno nel prossimo quadriennio a servizio dell'esdebitazione, anche considerando che i numeri indicati nel piano non sono coerenti con l'andamento storico della Società, in ragione della effettiva capacità di quest'ultima di apportare modifiche nella gestione delle commesse; (...) in ipotesi di aggregazione con TEAM S.p.a., questa criticità può dirsi superata, poiché in tale caso vi sarà anche l'intervento di quest'ultima per fare fronte ad investimenti, riorganizzazione ed in sostanza per pervenire al necessario riequilibrio economico ed al risanamento dell'impresa acquisita"; quanto alla "criticità costituita dalla durata massima della Composizione Negoziata, difficilmente conciliabile con un processo di risanamento (...), una volta avviato in modo vincolante tale processo, con apposite convenzioni con i creditori e TEAM S.p.a., questi ultimi saranno nella condizione di concedere la moratoria necessaria per dare esecuzione al piano";

rilevato altresì che l'esperto ha rappresentato, nel parere depositato in data 25/11/2024, che "dopo la sentenza penale di condanna della Società (cfr. nota di deposito dello scrivente 22/11/2024) Mo.Te. (...) ha ottenuto in data 22-25/11/2024 l'accoglimento del riesame del sequestro (...) con ordine di restituzione di quanto indicato nel verbale 04/11/2024";

ritenute condivisibili, alla luce dei superiori rilievi, le conclusioni espresse dall'esperto secondo le quali "senza una proroga delle misure richieste la Società non sia in condizione di attendere, senza compromettere le possibilità di un'aggregazione con TEAM, il rinnovo del consiglio di amministrazione di quest'ultima";

ritenuto, alla luce dei superiori rilievi, aventi carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della istanza di proroga per giorni centoventi delle misure protettive in essere, considerato, in ogni caso, che l'art. 19, co. 6, CCII consente all'esperto e ad ogni altro interessato di segnalare a questo Magistrato i presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte;

ritenuto, infatti, che possa trovare positivo riscontro la domanda di proroga per il termine massimo di cui all'art. 19, co. 5 CCII avanzata dalla ricorrente, tenuto conto della complessità delle operazioni prospettate nel piano di risanamento e della necessità di assicurare la continuazione dell'attività imprenditoriale, nella specie correlata ad un servizio pubblico essenziale;

visto l'art. 19, comma 5, CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- proroga di ulteriori giorni centoventi, nei limiti soggettivi e oggettivi di cui alla ordinanza del 16/05/2024, le misure protettive di cui all'art. 18, co. 1, CCII;



Accoglimento totale n. cronol. 23459/2024 del 28/11/2024  
RG n. 911/2024

- visto l'art. 19, co. 6, CCII, avvisa l'Esperto ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, la quale notificherà il presente decreto agli interessati e all'Esperto.

Così deciso in Teramo, il 28/11/2024.

Il Giudice designato  
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

